


**PROTOCOLLO CONDIVISO  
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL  
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL**

**VIRUS COVID 19 NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO**

**AGGIORNAMENTO DEL 02/09/2020**



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------



Datore di Lavoro  
Avv. Vito Cozzoli



Medico Competente  
Dott.ssa Carbone Antonella



Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
Per Ind. Colombo Donato

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

## PREMESSA

Il 24 aprile 2020, è stato integrato il *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il presente documento ha lo scopo di recepire le regole dettate dal Protocollo, seguendo la sua struttura con l’inserimento delle azioni intraprese dalla società Sport e Salute S.p.A.



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

## PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione, tali misure raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile e si stabilisce che le imprese adottino il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicando le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

*Handwritten initials/signature*

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO E ATTUAZIONE PROTOCOLLO

<b>1 INFORMAZIONE</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Sensibilizzare tutto il personale afferente alle strutture SPORT e SALUTE SPA al rispetto delle procedure da tenere ai fini di aumentare la consapevolezza
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apposizione cartellonistica</li> <li>• Distribuzione <i>dépliant</i> informativi</li> </ul>
<b>2 MODALITA' INGRESSO</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Minimizzare e prevenire eventuali fonti di contagio
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione Check Point con misurazione della temperatura</li> <li>• Invio Allegato 2</li> <li>• Sottoscrizione autodichiarazione da parte dei datori di lavoro di ditte esterne</li> </ul>
<b>3 MODALITA' ACCESSO FORNITORI</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Gestione delle interferenze
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aree dedicate</li> <li>• Informazioni (Allegato 2)</li> <li>• Gestione percorsi</li> </ul>
<b>4 PULIZIA E SANIFICAZIONE</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Eliminare fonti di contagio
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di pulizia e disinfezione giornaliera</li> <li>• Sanificazione periodica</li> <li>• Sanificazione straordinaria</li> </ul>

*Handwritten signature*


	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020

<b>5 IGIENE PERSONALE</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
OBIETTIVO	Eliminare fonti di contagio
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispenser con soluzione idrolitica</li> </ul>
<b>6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
OBIETTIVO	Protezione personale
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotazione di mascherine</li> </ul>
<b>7 REGOLAMENTAZIONE SPAZI COMUNI</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
OBIETTIVO	Evitare assembramenti
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo solo in caso di estrema necessità delle sale riunioni</li> <li>• Chiusura temporanea dei servizi bar e ristoro come da disposizioni normative</li> <li>• Posizionamento materiale informativo presso aree break e fumatori</li> </ul>
<b>8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
OBIETTIVO	Minimizzare il più possibile eventuali focolai
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto Trasferte e <i>smart working</i>, rimodulazione dei livelli produttivi</li> </ul>

*Handwritten signature*

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

<b>9 GESTIONE ENTRATA / USCITA DIPENDENTI</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Minimizzare il più possibile assembramenti
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contingentamento</li> </ul>
<b>10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Minimizzare il più possibile assembramenti
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione sale riunioni utilizzo solo in caso di estrema necessità</li> </ul>
<b>11 GESTIONE PERSONA SINTOMATICA</b>	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
OBIETTIVO	Ridurre il più possibile la probabilità di trasmissione
MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura di chiamata enti territorialmente competenti</li> <li>• Predisposizione idoneo locale per l'isolamento</li> <li>• Messa a disposizione di mascherine</li> </ul>



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

## INDICE

1-	INFORMAZIONE .....	8
2-	MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA .....	10
3-	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI .....	13
4-	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA .....	15
5-	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI .....	17
6-	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....	18
7-	GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) .....	20
8-	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE .....	22
9-	GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI .....	24
10-	SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE .....	25
11-	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA .....	26
12-	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS .....	27
13-	AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE .....	30

## ALLEGATI

Am d.

	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

## 1- INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter entrare o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

Il Datore di lavoro (DL), tramite il SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) ha richiesto ai preposti di affiggere le locandine appositamente predisposte, in tutti i luoghi di lavoro, nei punti maggiormente visibili e in particolare:

- all'ingresso di strutture e locali in comune con le altre entità presenti;
- all'ingresso dei luoghi di lavoro Sport e Salute e comunque negli ambienti di lavoro;
- all'interno dei servizi igienici (relativi all'igiene personale).

Tali locandine riportano le informative in merito alle misure di contenimento che tutti (lavoratori di Sport e Salute, visitatori, fornitori ecc.) devono adottare: mantenere la distanza di sicurezza, garantirsi l'igiene delle mani, utilizzo delle mascherine, ecc. Inoltre sono state predisposte, in forma di allegato al presente documento, comunicazioni e direttive specifiche per gestire le indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro non sanitari (Allegato 1), le modalità di accesso dei fornitori esterni (Allegato 2), le procedure integrative per l'accesso ai cantieri per emergenza epidemia covid-19 (Allegato 3) oltre a:

- Invio congiunto (Direzione Risorse Umane e ufficio Prevenzione) in data 26 febbraio 2020 della email a tutti i lavoratori Sport e Salute in merito all'emergenza epidemiologica COVID-19.
- A scopo informativo il DL ha garantito e garantisce l'invio delle ordinanze regionali e i DPCM per l'affissione dei contenuti dei decreti e di quanto emanato e raccomandazioni utili presso le sedi ed impianti sportivi centrali e territoriali.
- Presso gli ingressi principali delle sedi centrali, in collaborazione con i Preposti e referenti delle sedi, sono state apposte le misure di prevenzione igienico sanitarie a seguito del DPCM 04 marzo 2020 e successivi DPCM.
- È stato inoltre elaborato il Documento di informazione al fine di accrescere il livello di prevenzione e limitare l'esposizione a possibili rischi con l'individuazione di casi sospetti e le misure preventive in occasione di trasferte e partecipazione ad eventi interni o a quelli di terzi.
- Al rientro del personale presso le sedi, Sport e Salute garantirà l'erogazione di ulteriore informazione ai propri lavoratori, attraverso l'invio tramite mail/intranet, di materiale informativo utile al corretto utilizzo di mascherine e richiamandoli ulteriormente al rispetto delle regole dettate dal protocollo.

*Handwritten signature*

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

## 2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni<sup>1</sup>.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)<sup>2</sup>.
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e, con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati, si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

<sup>2</sup> Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

- L'ingresso alle strutture Sport e Salute sarà consentito solo ai soggetti provvisti di mascherine idonee e conformi alle normative vigenti.
- Sport e Salute prevede l'utilizzo di termo-scanner in prossimità degli accessi alle strutture, per sottoporre al controllo della temperatura corporea lavoratori, visitatori, fornitori e personale delle Federazioni afferenti alle strutture, gestite da Sport e Salute, prima dell'ingresso, o chiunque altro possa dover accedervi.
- La misurazione della temperatura deve essere svolta ad ogni ingresso, indipendentemente se trattasi di persona già entrata in precedenza.
- In prossimità dell'area viene esposto un cartello con la scritta "CHECK POINT".
- L'operazione verrà effettuata attraverso l'uso di termo scanner manuali utilizzati dagli operatori del check point.
- In caso di accesso di automezzo o veicoli di altro genere, il guidatore e gli altri occupanti non dovranno scendere dal mezzo e l'operatore check point effettuerà la misurazione mantenendo la dovuta distanza di sicurezza, sempre e comunque provvisto di mascherina e guanti.

**Operatore check point:**

- verrà incaricato per questa attività personale formato in modo specifico, appartenente alle ditte esterne che gestiscono la guardiania ove presenti.

Si richiede a tutto il personale il rispetto delle direttive indicate loro, attraverso l'emanazione dell'Allegato 1 al presente protocollo.

In caso di rilievo di temperatura  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ , la persona verrà isolata in idoneo locale dedicato in prossimità dell'area in cui viene misurata la temperatura. Prima di attivare la procedura di gestione del caso sintomatico, valida sia per casi rilevati al momento dell'ingresso, sia per casi individuati durante il corso dell'attività lavorativa, verrà ripetuta per una seconda volta la misurazione.

L'operazione avverrà nel rispetto dei requisiti dettati dalla disciplina in materia di Privacy vigente e come specificato nel protocollo aggiornato al 24 aprile 2020.

La stanza di isolamento deve avere in dotazione mascherine FFP2 senza valvola, guanti, protezione facciale e/o occhiali protettivi, camice impermeabile a maniche lunghe (UNI EN 14126 standard), prodotti igienizzanti, un termometro classico e devono essere garantiti ricambi d'aria.

Alle persone addette alla misurazione della temperatura corporea saranno forniti i necessari DPI, oltre a precise indicazioni di fare riferimento alle Risorse Umane o ad altra persona incaricata, nei possibili seguenti casi:



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

- rifiuto da parte della persona a sottoporsi a tale controllo;
- verifica di una temperatura superiore a 37.5°C, essendo necessario bloccare la persona non facendola entrare all'interno della sede, isolandola momentaneamente e fornendole la mascherina, qualora non sia già indossata dall'interessato;
- rifiuto all'allontanamento dall'azienda anche quando sia riscontrata una temperatura superiore a 37.5°C;
- contestazione da parte del lavoratore/persona controllata sul grado di temperatura riscontrata e/o sul ricondurre tale stato febbricitante al sospetto di contagio da COVID-19;
- contestazione sul mancato rispetto della disciplina in materia di *privacy*, rifiutando di far conoscere al collega/persona incaricata del controllo la propria condizione di potenziale contagiato.

Sport e Salute ha predisposto una comunicazione da affiggere presso gli ingressi (Allegato 1) e pubblicare sul sito per opportuna informazione di tutto il personale.

In caso di rientro al lavoro di personale già affetto da COVID-19, lo stesso personale invia al Medico Competente le certificazioni mediche da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" dei due tamponi. Il Medico Competente effettuate le verifiche del caso, comunica il suo nulla osta all'ufficio del personale per il rientro della persona a lavoro (come previsto da procedura del Medico Competente relativa alla gestione dei casi "fragili", allegata al presente protocollo e inviata a ogni singolo lavoratore).

Sarà garantita la presa visione dell'informativa sulla Privacy al personale sottoposto a tali rilievi.

Alternativamente alla misurazione della temperatura, presso le sedi provinciali che, in ragione degli orari di ingresso o della loro limitata affluenza presentano un minor grado di rischio, potrà essere utilizzata apposita autodichiarazione (in allegato) e firma del registro presenze.



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

### 3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto, che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

#### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

##### Accesso fornitori e trasportatori

- L'accesso ai fornitori e trasportatori deve essere il più possibile limitato; in particolare vanno limitate tutte quelle consegne non indispensabili e necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
- Le modalità di ingresso dei fornitori sono gestite da Sport e Salute attraverso l'individuazione di percorsi di ingresso transito ed uscita e di spazi dedicati alle fasi di scarico merci. I fornitori non



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

devono accedere agli uffici senza specifica autorizzazione. I referenti delle consegne, informati dalla guardiania, coordinano le fasi di presa in carico della merce fornita.

- A tali fornitori sarà riservato l'utilizzo di servizi igienici dedicati e vietato l'accesso a quelli riservati al personale di Sport e Salute.
- Sport e Salute pone l'attenzione sui fornitori in ingresso con un modulo informativo (Allegato 2).

#### Accesso visitatori

- Dal giorno di riapertura degli uffici fino a data da concordare tutti gli uffici, sportelli e comunque tutti i servizi al pubblico rimarranno chiusi.
- Tutti i visitatori potranno accedere nelle strutture, solo previo appuntamento ed opportuna autorizzazione.
- I visitatori, eseguito il CHECK POINT, sono presi in carico dal personale di riferimento.
- Gli stessi dovranno rispettare tutte le misure previste dal presente protocollo.

#### Accesso lavoratori che operano in regime di appalto/opera/somministrazione

- Sport e Salute richiede la sottoscrizione dell'auto dichiarazione, inviata anche nell'ambito della verifica dell'idoneità tecnico professionale, integrata con i riferimenti al rispetto delle indicazioni di cui al DPCM 23 febbraio 2020 n.6. e successivi, da parte di tutti i datori di lavoro delle ditte di manutenzione, appalti e fornitori di servizi operanti presso le Sedi Sport e Salute, del rispetto delle indicazioni di cui al DPCM 23 febbraio 2020 n.6 e successivi DPCM, fino a quello ad oggi disponibile (DPCM 26 aprile 2020) e del presente protocollo.
- Sport e Salute ha predisposto le seguenti procedure per l'accesso presso le proprie sedi:
  - Allegato 2: Procedura per accesso fornitori c/o luoghi di lavoro;
  - Allegato 3: Procedura di accesso ai Cantieri, da fornire ai RUP, che procederanno all'invio alle singole ditte impiegate presso le sedi.

*Handwritten signature*

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

#### 4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia;
- Nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

#### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:

Sport e Salute richiede alle ditte di pulizia di attenersi a quanto richiesto dai riferimenti legislativi ad oggi disponibili, in particolare:

- è stato applicato quanto previsto al punto 8 della Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alla pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti di lavoro. A tal fine, è stata effettuata una verifica delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dalle ditte di pulizia per l'applicazione di quanto sopra riportato.

A seguito all'emanazione del DPCM 4 marzo 2020 e s.m.i., sono state date ulteriori indicazioni alle ditte di pulizia secondo quanto previsto dall'Allegato 1, lettera I del suddetto decreto ed in particolare:

- la pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro ed alcool;
- utilizzo di detergenti contenenti candeggina cloro e solventi con etanolo al 75%.

Sport e Salute ha disposto la sanificazione di tutti i luoghi di lavoro, preventiva alla ripresa delle attività in sede.

Ad ogni ditta, Sport e Salute ha richiesto la procedura da essa applicata in ogni ambito di intervento, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, l'elenco dei lavoratori incaricati, ha verificato la idoneità tecnico professionale della ditta e richiesto il rilascio di verbali di intervento.

Tenuto conto che Sport e Salute vorrà garantire la ripresa delle attività anche attraverso la presenza del minor numero di personale presente in sede e quindi solo quello indispensabile in presenza ai fini



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

della corretta gestione dell'attività, promuovendo lo stesso approccio anche nei confronti delle Federazioni afferenti ai siti gestiti da Sport e Salute, la frequenza delle sanificazioni va individuata in base alla possibilità di rispettare le seguenti macro misure precauzionali:

1. mappare le postazioni di lavoro, in modo tale da individuare ove possibile singole postazioni in singoli uffici, da destinare ad un solo lavoratore;
2. garantire una distanza minima di sicurezza di 2 metri tra le postazioni e comunque in caso di postazioni frontali, consentire il posizionamento delle stesse in modalità "a scacchiera";
3. divieto di utilizzo delle sale riunioni e quindi delle aggregazioni in spazi comuni. Si potrà accedere a tali spazi solo previa autorizzazione, rispettando le seguenti disposizioni:
  - Prenotazione formalizzata in tempo utile per consentire gli adempimenti di sicurezza
  - Sanificazione prima dell'utilizzo e dopo l'utilizzo
  - Rispetto della distanza di sicurezza
  - Utilizzo delle mascherine di protezione
  - Predisposizioni di dispenser con liquido igienizzante.

Laddove saranno rispettate queste misure anche da parte delle altre entità aziendali presenti nelle strutture gestite da Sport e Salute, la frequenza delle sanificazioni potrà essere individuata in:

- mensile per le aree uffici;
- settimanale per le aree comuni (accessi, corridoi, area stampante ecc.), i servizi igienici, parti esposte degli impianti di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili);
- disinfezione all'utilizzo, per le auto ad uso promiscuo.

**Vengono comunque garantite le adeguate pulizie giornaliere di tali luoghi di lavoro.**

Sport e Salute ha predisposto la sanificazione degli impianti aeraulici, secondo quanto indicato nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5 2020, Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, inoltrato agli uffici competenti.

Sport e Salute ha disposto l'archiviazione di tutti i verbali di intervento richiesti alle ditte incaricate delle suddette sanificazioni.

In caso di presenza, all'interno dei locali, di una persona affetta da COVID-19, si procederà alla pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti locali ad opera di ditta esterna specializzata, nonché alla adeguata ventilazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute.

In caso di "sanificazione straordinaria", come per altro previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto corrispondenti al codice CER 18.01.03\* HP 9 e categoria ADR UN 3291. Tale onere spetta alle ditte incaricate che dovranno smaltire tali rifiuti dopo il conferimento degli stessi all'esterno dei locali.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

#### 5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

#### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:

A tal fine è stato disposto l'acquisto di dispenser con disinfettante idroalcolico per tutte le sedi centrali e territoriali. L'ufficio acquisti ha inviato a tutti gli altri uffici una comunicazione riportante le modalità di approvvigionamento di tali dispositivi.

Gli stessi verranno posizionati agli ingressi di tutte le strutture gestite da Sport e Salute nei servizi igienici, presso le zone con presenza di stampanti e in prossimità delle sale riunioni.

Come definito nel paragrafo 1, le misure informative relative alla corretta gestione dell'igiene personale, vengono emanate ai lavoratori attraverso l'affissione di *depliant* esplicativi presso i luoghi maggiormente visibili e nei locali dei servizi igienici.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

## 6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  - a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS;
  - b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
  - c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\\_to\\_Local\\_Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf))
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1).

### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:


- Sport e Salute, ritenendo comunque il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno mt 1 quale migliore misura di prevenzione, dispone l'utilizzo costante di mascherina chirurgica da parte di tutto il personale che accede ai luoghi di lavoro di Sport e Salute S.p.a., come anche consigliato nel documento tecnico INAIL.
- Dispone altresì l'utilizzo di mascherine con grado di protezione FFP2, per i lavoratori impegnati in ruoli di natura tecnica che li espongono a contatti diretti e ravvicinati con maestranze nell'ambito di cantieri.
- A tutti i lavoratori viene garantita informazione sul corretto uso delle mascherine, attraverso l'affissione di *depliant* illustrativi.
- Presso l'Istituto di Medicina i lavoratori impiegano DPI già presenti in sede per il normale svolgimento delle attività e l'ufficio acquisti sta provvedendo al reintegro, tenuto conto sia dell'uso elevato dei presidi in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 in corso, sia della difficoltà di reperimento sul mercato nazionale allo stato attuale.
- Sport e Salute, al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, predispone appositi contenitori per la raccolta differenziata di mascherine e guanti, da posizionare presso le aree comuni.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

- È onere del datore di lavoro delle singole organizzazioni dotare i propri lavoratori di dispositivi idonei e rispondenti alle normative vigenti.

**Sport e Salute effettua la verifica di disponibilità di tali dispositivi al controllo accessi.**



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

#### **7- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)**

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e per garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti della locale mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

#### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

L'Allegato 2 riporta una comunicazione da affiggere presso gli ingressi con il divieto di utilizzo dei servizi igienici da parte dei fornitori esterni, ai quali si richiede anche di limitarsi agli spostamenti strettamente necessari allo svolgimento del loro operato, senza recarsi in altri spazi. Per i cantieri la comunicazione riporta che le maestranze devono far uso dei soli bagni chimici in loro dotazione.

Sport e Salute garantisce la pulizia e la sanificazione degli spazi.

Si vietano assembramenti presso i distributori di cibi e bevande o altri luoghi che potenzialmente possono portare a forme di aggregazione: la fruizione di tali luoghi è consentita ad una persona la volta e si prescrive il mantenimento della distanza minima di sicurezza di almeno 1m.

L'utilizzo di ascensori o montacarichi è consentito a una persona alla volta e provvista di mascherina.

#### **Area Ingresso/Front Office/Reception/Sale di Attesa**

Nel caso in cui nella sede siano presenti tali aree, saranno attuate le seguenti misure organizzative:

- Installazione di erogatori fissi di gel igienizzante per le mani ad azione antimicrobica, se possibile automatici;
- Riduzione del numero di sedute eventualmente presenti, così da rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro;
- Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le indicazioni governative in materia di contenimento del coronavirus;
- Posizionamento di segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza e organizzazione di un lay-out per il flusso delle persone anche tramite sistemi tipo tendiflex.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

Per l'apertura e le prescrizioni relative al bar/punto ristoro si fa riferimento a quanto indicato dalle Autorità Competenti nella normativa vigente (DPCM, Leggi Regionali, ecc.) in relazione al rischio di contagio da COVID-19 per i locali pubblici, secondo anche le indicazioni che saranno comunicate da Sport e Salute.

*M. d.*

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

## 8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart working*, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- utilizzare in via prioritaria gli istituti contrattuali (PAR, ROL, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui trattasi non risultino sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitino di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possano lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

## 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:

Sport e Salute ha predisposto un modulo per registrare gli accessi ai siti, la cui compilazione è stata affidata ai preposti/servizi di guardiania.

Alla ripresa delle attività, si garantiranno accessi scaglionati e si vietterà ogni forma di aggregazione di personale nelle fasi antecedenti all'ingresso dei lavoratori presso i loro uffici.

Vengono individuati varchi di ingresso del personale, ove possibili distinti da quelli dei fornitori e degli accessi carrabili.

L'arrivo del personale presso le sedi viene scaglionato identificando gruppi non superiori in numero alle 30 unità, tenuto anche conto del tempo necessario per il rilievo della temperatura. In corrispondenza degli ingressi e lungo i percorsi di ingresso (ove presenti) viene apposta adeguata segnaletica prescrittiva, che richiede il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro.

Sport e Salute richiede alle singole Federazioni di fornire una quantificazione del personale (numero di persone) previsto che settimanalmente avrà accesso ai propri uffici, avendo in considerazione anche la tipologia di struttura a cui afferiscono.

In tal modo si potranno condividere con le stesse Federazioni orari scaglionati di accesso, sempre nell'ottica principale di consentire tali accessi solo per effettive necessità lavorative in presenza.

Sport e Salute considera che in alcune strutture non si potrà garantire la presenza di percorsi univoci di entrata e di uscita, in quanto verrebbe meno il controllo degli accessi e delle uscite e quindi il monitoraggio del personale presente nelle sedi, da parte dei presidi.

Sono stati elaborati rilievi planimetrici con l'individuazione dei percorsi di accesso, delle aree individuate per la gestione dei casi sintomatici, dei servizi igienici dedicati ai fornitori esterni.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

## 10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione con modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in *smart working*.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:

Sport e Salute dispone il divieto di ogni forma di assembramento (stanze, corridoi, ingressi, ed ogni altro luogo ad uso comune).

Si ribadisce che viene affissa idonea cartellonistica informativa.

Vengono limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno delle sedi e in assenza di ulteriori misure legislative, si ribadisce il divieto di trasferte lavorative se non per comprovati motivi di lavoro, previa autorizzazione al massimo livello.

**Il RSPP aggiornerà il piano di Formazione annuale, rinviando la programmazione relativa ai bisogni formativi individuati, a data da destinarsi.**



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

#### 11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA


- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali e l'azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
- Il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

#### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

Si invia a tutto il personale la comunicazione riportante le azioni da intraprendere tenuto conto delle diverse casistiche riscontrabili, inserita in Allegato 1.

Si individuano nelle planimetrie allegate le aree dedicate al trattamento di personale risultato sintomatico in fase di accesso ai siti o durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

E' stata redatta una procedura operativa per la gestione dei casi sintomatici.



	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

## 12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite per rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico Competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione dei tamponi secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (come previsto da procedura del Medico Competente relativa alla gestione dei casi "fragili", allegata al presente protocollo e inviata a ogni singolo lavoratore)

### Il Medico Competente Coordinatore (MCC) di Sport e Salute

fa riferimento alle disposizioni legislative con Oggetto: *Epidemia da COVID-19- Indicazioni in merito all'attività di Sorveglianza Sanitaria, di cui all'art.41 del D.lgs. 81/08.*

	<p>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>02 Settembre 2020</p>
---	--	--------------------------

Precisando quanto segue:

- Il rischio da coronavirus, fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri, rappresenta negli altri casi un rischio generico comune a tutta la popolazione e non un rischio specifico professionale legato alle attività svolte in azienda, in quanto si realizza attraverso il contatto fra le persone presenti in azienda che potrebbero essere state contagiate al di fuori del luogo di lavoro.
- Nei vari documenti od oggi emanati, non si ritrova alcuna deroga alle previsioni normative di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/08.
- In merito è stato richiamato l'art.41, comma 2, lettera b) secondo periodo: "La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno": e al terzo periodo: "tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio."


Premesso quanto sopra, tenuto conto che:

- le attività sono per la maggior parte eseguite in modalità *smart working*;
- non esistono mansioni lavorative ad alto rischio;
- sussistono delle difficoltà nell'esecuzione delle visite periodiche, che potrebbero costituire un elemento di possibile ulteriore contagio.

Il MCC propone ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera b), D.lgs. 81/08 sopra richiamato ed in riferimento alle disposizioni emanate, di posticipare la periodicità delle visite mediche in scadenza così come dichiarato dalle istituzioni competenti, fino a fine emergenza salvo ulteriori restrizioni

Tutte le attività di sorveglianza sanitaria a carattere di emergenza (visite preventive, su richiesta cambio mansioni, rientri dopo 60 gg di assenza) dovranno essere svolte assicurando obbligatoriamente tutte le misure previste dalle circolari ed ordinanze vigenti, di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché applicando rigorosamente le indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali (affollamento in sala d'attesa, sanificazione ambienti sanitari e non sanitari secondo le direttive emanate, distanze di sicurezza e obbligo DPI (mascherine), pertanto le stesse saranno trattate in funzione delle singole esigenze e con modalità operative che potranno essere decise caso per caso.

La sorveglianza sanitaria dovrà comunque proseguire, a fine emergenza secondo le restrizioni emanate a livello nazionale e secondo le direttive e procedure emanate a livello regionale nelle varie sedi di appartenenza, effettuando le visite in idonei ambulatori e adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio.



	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

L'azienda opera unitamente a quanto indicato dal MCC.

Di seguito si riportano le condizioni per attuare la sorveglianza sanitaria periodica indicate dal Medico Competente Coordinatore, dott.ssa Antonella Carbone:

- 1) Sanificazione e disinfezione secondo protocollo e disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute delle stanze adibite alle visite mediche.
- 2) Posizionare un impianto efficace di ventilazione forzata che dovrà essere azionato al fine della tutela del paziente seguente che non dovrà entrare nella sala per 30 minuti.
- 3) Tutti i dipendenti dovranno essere forniti di mascherine in quanto per la visita la distanza interpersonale è minore di un metro.
- 4) È necessario procedere con la disinfezione con detergenti a base di cloro ad alcol alla fine di ogni visita, per permettere la massima condizione di sicurezza per il paziente seguente (protocollo Ministero Sanità).
- 5) La sala medica deve essere fornita di disinfettanti gel a base alcolica così come previsto dal Ministero sanità.

Il Medico Competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della Privacy; il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (d.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

Inoltre si allega al presente documento di recepimento del Protocollo, la Procedura per la tutela del personale per il rientro in ambito lavorativo in Fase 2 in corso di emergenza per COVID19, relativa al trattamento di particolari condizioni di salute degli operatori definibili "fragili", fornita dal Medico Competente Coordinatore.

	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	02 Settembre 2020
---	---	-------------------

### 13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali *aziendali e del RLS*.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

#### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso

Con accordo sindacale del 12 maggio 2020 è stato sottoscritto un Protocollo del settore Sport e Salute e Federazioni Sportive Nazionali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, propedeutico alla ripresa delle attività dell'intero comparto. Il Protocollo ha previsto la costituzione di un Comitato paritetico, composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacale firmatarie del presente protocollo e da un numero pari di rappresentanti dei datori di lavoro. Esso assolverà i relativi compiti per tutto l'ambito di applicazione del suddetto protocollo di settore, del presente protocollo e di quelli delle Federazioni.



# EMERGENZA COVID 19

**INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA  
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI**

**ALLEGATO N. 1**

Ai lavoratori

**Sport e Salute S.p.A.**

**Roma, 15 maggio 2020**

**EMERGENZA COVID-19**

**OGGETTO: INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI.**

Si comunica che sulla G.U. n. 54 del 08.3.2020 è stato pubblicato il DPCM contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni in oggetto, il Datore di Lavoro di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e l'Ufficio Risorse Umane, di seguito comunica le azioni preventive ai fini della diffusione del virus art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 26/04/2020:

1. Qualora un lavoratore lamentasse sintomi influenzali (temperatura > 37,5; tosse; dispnea) è obbligatoria l'adozione dei seguenti comportamenti:
  - obbligo di rimanere presso il proprio domicilio. E' fatto obbligo di contattare l'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu) per comunicare i sintomi in atto oltre a contattare il proprio medico di famiglia, la ASL di riferimento o il numero 1500 (attivo h24) o il numero verde Regionale che approfondirà il rischio epidemiologico e darà le indicazioni da seguire;
  - obbligo dell'isolamento dei sintomatici e degli altri presenti nei locali interessati.
  
2. Qualora un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria è obbligatoria l'adozione dei seguenti comportamenti:
  - obbligo di indossare immediatamente, ove già non indossata, la mascherina chirurgica, anche in assenza di altri utenti o in presenza di persone a distanza interpersonale superiore a 1 metro o in spazi aperti, almeno per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Azienda.
  - obbligo di comunicare immediatamente i sintomi all'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu), indicando anche gli eventuali "contatti stretti" avuti in azienda, oltre a informare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria.
  - obbligo di rispettare un periodo di isolamento fiduciario a casa. Al termine dell'isolamento:
    - qualora siano regrediti rapidamente i sintomi influenzali (no febbre; no tosse; no dispnea), il lavoratore può ritornare sul posto di lavoro;
    - qualora fossero perdurati i sintomi influenzali (temperatura > 37,5; tosse; dispnea), il lavoratore è tenuto a contattare l'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu) per comunicare il



perdurare/aggravarsi dei sintomi in atto oltre a contattare il medico la ASL competente o il numero 1500 (attivo h24) o il numero verde Regionale che approfondirà il rischio epidemiologico e darà le indicazioni da seguire.

L'Azienda potrà chiedere anche ai possibili "contatti stretti" di rispettare un periodo di isolamento fiduciario.

3. Qualora un lavoratore fosse entrato in contatto stretto con casi accertati positivi al COVID-19 o in caso di provenienza da zone ad alto rischio:
  - deve comunicare tale circostanza all'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu) ;
  - è obbligato a rispettare un periodo di isolamento fiduciario a casa della durata di 14 giorni. Al termine dell'isolamento:
    - qualora non fossero comparsi sintomi influenzali (temperatura > 37,5; tosse; dispnea), il lavoratore può recarsi sul posto di lavoro;
    - qualora fossero comparsi sintomi influenzali (temperatura > 37,5; tosse; dispnea), il lavoratore è tenuto a contattare l'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu) per comunicare i sintomi in atto oltre a contattare la ASL competente o il numero 1500 (attivo h24) o il numero verde Regionale che approfondirà il rischio epidemiologico e darà le indicazioni da seguire.

**Ai soggetti sottoposti alla misura di quarantena che non abbiano sviluppato ulteriori sintomi è fatto assoluto divieto di accedere ai luoghi di lavoro fino alla presentazione di comunicazione inviata all'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu) avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti il buono stato di salute.**

**Ai soggetti sottoposti alla misura di quarantena risultati positivi al COVID-19 è fatto assoluto divieto di accedere ai luoghi di lavoro fino alla presentazione di comunicazione inviata all'ufficio del personale all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportosalute.eu) avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente.**

**Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'Autorità Sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione.**

Datore di Lavoro  




# EMERGENZA COVID 19

MODALITA' DI ACCESSO DEI  
FORNITORI ESTERNI




## INFORMATIVA ACCESSO FORNITORI ESTERNI

I seguenti divieti e regole comportamentali sono volti a definire l'accesso dei fornitori esterni presso le sedi di proprietà della Società Sport e Salute, al fine di evitare e ridurre le occasioni di contatto e diffusione del Virus COVID-19, si raccomanda pertanto di attenersi a quanto di seguito prescritto:

- È fatto obbligo a tutti i fornitori esterni per la gestione della propria attività e consegna di merci e materiali di attenersi a quanto concordato in termini di accesso, percorsi ed aree di scarico e deposito con l'Ufficio competente per la gestione della fornitura stessa.
- Il fornitore esterno, prima dell'accesso alla sede dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro di Sport e Salute informa preventivamente il personale, i fornitori esterni, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n.6 del 23/02/2020, art. 1, lett. *h* e *i*.

- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive e ai lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza).
- Le operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM8 marzo 2020 e confermata dai DPCM9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro e l'utilizzo di una mascherina chirurgica, o una mascherina FFP2 o FFP3.
- Lo scambio della documentazione delle merci consegnate come bolle o fatture dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).
- Al fine di limitare le interferenze con il personale presente all'interno delle sedi, durante lo svolgimento delle proprie attività le comunicazioni con il personale dipendente presente potrà avvenire mantenendo una distanza di sicurezza minima di un metro o comunque adottando la relativa mascherina di protezione. Preferire ove possibile le comunicazioni via telefono.
- Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo se non preventivamente autorizzato.
- Limitare ove possibile l'impiego di ascensori e montacarichi, l'utilizzo è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o in alternativa, con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3 e guanti.
- Preferire l'uso dei veicoli in dotazione per raggiungere il posto concordato per lo scarico delle merci.



- È vietato l'utilizzo dei servizi igienici in uso al personale dipendente della sede;
- Al fine di evitare l'accesso e presenza di fornitori non necessari allo svolgimento delle attività lavorative, sono vietate, temporaneamente, le consegne di commissioni a carattere personale.


  
Datore di Lavoro

---

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

<sup>2</sup> Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico o l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



# EMERGENZA COVID 19

PROCEDURE INTEGRATIVE  
PER L'ACCESSO AI CANTIERI

**ALLEGATO N. 3**

**Roma, 12 maggio 2020**

**EMERGENZA COVID-19**

**OGGETTO: PROCEDURE INTEGRATIVE PER L'ACCESSO AI CANTIERI PER EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19.**

Ad integrazione di quanto riportato sull'allegato 3 al Protocollo del 14 marzo si inviano di seguito altre misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere secondo le prescrizioni dell'Allegato 7 al DPCM del 26 aprile 2020.

Di seguito si elencano alcune delle misure riportate all'interno dell'Allegato che indicano compiti e obblighi del datore di lavoro della ditta:

- Consegnare/affiggere all'ingresso dei cantieri e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili con indicazioni sulle corrette modalità di comportamento;
- Il personale sarà sottoposto a controllo di temperatura corporea prima di accedere al cantiere (max 37,5° se superiore non sarà consentito l'accesso al cantiere e si dovrà procedere a quanto riportato sul punto 1, nota 3, dell'allegato 7 del DPCM 26/04/2020).
- Informare i lavoratori che durante l'esecuzione delle lavorazioni è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro.
- Obbligo del Datore di Lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine ed altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;



- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
- La periodicità della sanificazione (delle aree di cantiere) verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSL T territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSL T territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- è obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni
- Compito del Datore di Lavoro è fornire tutti i dispositivi individuali di protezione, anche con tute usa e getta.
- Il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' favorita la predisposizione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.
- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
- L'attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, ecc....) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica). Il Datore di Lavoro dovrà avvisare i lavoratori di gettare i DPI utilizzati al di fuori delle sedi di proprietà Sport e Salute S.p.A..
- Il Datore di Lavoro, recepisce le specifiche adottate in ambito Piano di Sicurezza e Coordinamento ai fini del contenimento epidemiologico COVID-19, aggiornando il/i Piani Operativi di Sicurezza e dandone evidenza al CSE

Per tutti gli altri aspetti riguardanti il cantiere non riportati in questo elenco si fa riferimento all'Allegato 7 del DPCM del 26 Aprile 2020.



**MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 PER LE DITTE ESTERNE OPERANTI IN CANTIERI PRESENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E IMMOBILI DI PROPRIETA' SPORT E SALUTE S.p.A. (ITOLO IV D.lgs. 81/08)**

Si riporta di seguito la procedura per la modalità lavorative delle Ditte che operano presso gli immobili e impianti sportivi di proprietà Sport e Salute S.p.A. al fine di ridurre le occasioni di contagio del COVID-19. Si ricorda inoltre che tutti i Datori di Lavoro delle Ditte sono stati invitati a sottoscrivere una autodichiarazione per il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con aggiornamento Aprile 2020.

Ogni lavoratore dovrà attenersi a quanto sotto descritto:

- Le attività operative dovranno avvenire sempre garantendo la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; Tutti i DPI utilizzati dovranno essere gettati al di fuori delle sedi di proprietà di Sport e Salute S.p.A.;
- Limitare ove possibile l'impiego di ascensori e montacarichi, l'utilizzo è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso;
- Per le Ditte di pulizia: garantire l'utilizzo di prodotti a base di cloro o alcool soprattutto per quanto riguarda la disinfezione dei servizi igienici e dei locali di accesso comuni ma anche delle singole postazioni di lavoro;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della ditta della presenza di qualsiasi condizione di pericolo (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al visus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio e avvertire la direzione dell'immobile o impianto sportivo di proprietà Sport e Salute S.p.A.;
- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Sport e Salute S.p.A. sottopone il personale a controllo di temperatura corporea (Max 37,5° se superiore non sarà consentito l'accesso alle aree di cantiere e si dovrà procedere a quanto riportato sul punto 1, nota 3, dell'allegato 7 del DPCM 26/04/2020);
- Il Datore di Lavoro della ditta in appalto provvede a sua volta a sottoporre a controllo della temperatura i suoi lavoratori, al momento dell'accesso all'area di cantiere e comunica i risultati di tale azione al CSE;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;




- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

Stralcio Allegato 7 DPCM 26.4.2020:

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.

  
Datore di Lavoro

---



## NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: [www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e attivato il numero di pubblica utilità 1500.

### Numeri verdi regionali

*Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:*

- **Basilicata:** 800 99 66 88
- **Calabria:** 800 76 76 76
- **Campania:** 800 90 96 99
- **Emilia-Romagna:** 800 033 033
- **Friuli Venezia Giulia:** 800 500 300
- **Lazio:** 800 11 88 00
- **Lombardia:** 800 89 45 45
- **Marche:** 800 93 66 77
- **Piemonte:**
  - **800 19 20 20** attivo 24 ore su 24
  - **800 333 444** attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento:** 800 867 388
- **Provincia autonoma di Bolzano:** 800 751 751
- **Puglia:** 800 713 931
- **Sardegna:** 800 311 377
- **Sicilia:** 800 45 87 87
- **Toscana:** 800 55 60 60
- **Umbria:** 800 63 63 63
- **Val d'Aosta:** 800 122 121
- **Veneto:** 800 462 340

*Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:*

**Abruzzo:** Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

- ASL n. 1 L'Aquila: **118**
- ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: **800 860 146**
- ASL n. 3 Pescara: **118**
- ASL n. 4 Teramo: **800 090 147**

**Liguria:** Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus **112**

**Molise:** Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874313000** e **0874 409000**

**Piacenza:** Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

**Numero unico di emergenza:** Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

  
Datore di Lavoro



# EMERGENZA COVID 19

**PROCEDURA PER ACCESSO AI LUOGHI DI  
LAVORO DI SPORT E SALUTE E GESTIONE  
DELLE PERSONE RISULTATE SINTOMATICHE**

Roma, 15 maggio 2020

EMERGENZA COVID-19

**OGGETTO: PROCEDURA PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DI SPORT E SALUTE E GESTIONE DELLE PERSONE RISULTATE SINTOMATICHE**

L'ingresso alle strutture di Sport e Salute è consentito ai soli provvisti di mascherine idonee e conformi alle normative vigenti. Il personale prima dell'accesso ai luoghi di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

In prossimità dell'area di accesso sarà esposto un cartello con la scritta "CHECK POINT".

Tramite l'uso di termo-scanner manuali gli operatori al check point, sempre provvisti di mascherine e guanti, dovranno rilevare la **temperatura** corporea di lavoratori, visitatori, fornitori e personale delle federazioni.

In caso di accesso di automezzo o **veicoli** di altro genere, il guidatore e gli altri occupanti non dovranno scendere dal mezzo e l'operatore check point effettuerà la misurazione mantenendo la dovuta distanza di sicurezza.

**1. PERSONA RILEVATA SINTOMATICA AL CHECK POINT**

L'operatore incaricato, individuato nel personale della ditta incaricata del servizio di guardiania ove presente o l'addetto alla gestione delle emergenze adeguatamente formato, negli altri casi e precedentemente nominati come "**autorizzati al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità del trattamento**" in quanto la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati personali, effettuano il rilievo della temperatura al momento dell'accesso ai siti di Sport e Salute S.p.A. di tutte le persone.


Dotati di mascherina e guanti, utilizzano i termo-scanner in dotazione secondo quanto riportato nel manuale d'uso allegato (**Allegato 1**).

Gli avventori presenti all'interno di veicoli in fase di accesso ai passi carrai, non dovranno scendere dagli stessi: l'operatore effettuerà il rilievo dall'esterno avvicinando il dispositivo alla fronte degli occupanti il mezzo.

In caso di ingresso pedonale, l'avventore dovrà arrestarsi in corrispondenza del cartello indicante il Check Point e la zona di rilievo temperatura, individuata dal cartello in allegato (**Allegato 2**).

In caso di rilievo di temperatura  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e la persona verrà isolata in idoneo locale dedicato in prossimità dell'area in cui viene misurata la temperatura. La stanza di isolamento dovrà essere dotata di mascherine FFP2 senza valvola, guanti, protezione facciale e/o occhiali protettivi, camice impermeabile a maniche lunghe (UNI EN 14126 standard), gel idroalcolico igienizzante mani, spruzzino igienizzante, carta assorbente monouso e dovrà essere garantita un'aerazione frequente dell'ambiente. L'area di isolamento dovrà inoltre essere opportunamente decontaminata e i rifiuti smaltiti secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute. È importante minimizzare nei limiti del possibile i tempi di permanenza nella zona di isolamento del caso sospetto. È obbligatorio sanificare e bonificare il locale subito dopo. Per l'individuazione delle sale dedicate alla gestione di casi sintomatici, si rimanda alla planimetria allegata (**Allegato 3**).

È fatto obbligo della persona interessata da sintomi recarsi presso la postazione indicata dall'operatore, indossare la mascherina se non già fatto precedentemente. Passati cinque minuti dal



primo rilievo l'operatore ripete la misura per ulteriore accertamento. In caso di conferma del rilievo la persona sintomatica è tenuta a contattare il proprio medico curante e metter in atto le indicazioni che da lui riceverà.

Sarà garantita la presa visione dell'informativa privacy al personale sottoposto a tali rilievi. (Allegato 4).


## 2. PERSONA RILEVATA SINTOMATICA DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Nel caso in cui si verifichi la presenza di una persona che sul luogo di lavoro sviluppi febbre con temperatura  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al servizio risorse umane [risorseumaneorganizzazione@sportesalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@sportesalute.eu). L'Azienda procede quindi immediatamente ad avvertire la squadra di Primo Soccorso e pone il lavoratore in isolamento presso l'area individuata per la gestione dei casi sintomatici. L'azienda procede ad avvertire il 112, le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e collabora con il Dipartimento di Prevenzione) per la definizione degli eventuali "contatti stretti" negli ambienti di lavoro del soggetto posto in isolamento. I soccorritori ed il personale addetto alla rilevazione della temperatura dovranno essere dotati di i DPI quali mascherina e guanti, che dovranno essere indossati anche dal paziente sintomatico. Lo stesso verrà invitato a contattare il suo medico curante e/o la ASL competente o il numero 1500 attivo h24 o il numero verde regionale che approfondirà il rischio epidemiologico e darà le indicazioni da seguire.

Per ogni sito di Sport e Salute S.p.A. è stata individuata, ove possibile, l'area di isolamento dove poter condurre il soggetto rilevato sintomatico. Vedere planimetria allegata. La stanza di isolamento è dotata di mascherine FFP2 senza valvola, guanti, protezione facciale e/o occhiali protettivi, camice impermeabile a maniche lunghe (UNI EN 14126 standard), gel idroalcolico igienizzante mani, spruzzino igienizzante, carta assorbente monouso e dovrà essere garantita un'aerazione frequente dell'ambiente.

L'area di isolamento dovrà inoltre essere opportunamente decontaminata e i rifiuti smaltiti secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute. È importante minimizzare nei limiti del possibile i tempi di permanenza nella zona di isolamento del caso sospetto. È obbligatorio sanificare e bonificare il locale subito dopo.

L'Azienda dovrà inoltre collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



# EMERGENZA COVID 19

**PROCEDURA PER LA TUTELA  
DEL PERSONALE PER IL RIENTRO  
IN AMBITO LAVORATIVO IN FASE 2**

Dr.ssa Antonella Carbone  
Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Medico Competente

Procedura per la tutela del personale per il rientro in ambito lavorativo in Fase 2 in corso di emergenza per COVID 19.

### Lavoratori "fragili"

Tutti i dipendenti affetti da patologie croniche (renale cardiovascolare neurologica broncopolmonare endocrinologica e cancerogena) e che possano determinare delle condizioni di alterazione del sistema immunitario certificate dal Medico Curante, nonché tutti i dipendenti che in presenza di altri fattori legati all'età avanzata presentino condizioni di suscettibilità possono essere considerati lavoratori "Fragili".

Tale categoria di lavoratori nel caso in cui debbano effettuare mansioni che comportano il rientro nella SEDE o da cliente, con utilizzo di mezzi pubblici e/o privati e con esposizione ed eventuali contatti con altre persone in ambito lavorativo debbono comunicare al medico competente le seguenti informazioni

- 1) Eventuale Certificazione attestante la patologia in atto redatta dal Medico di Base
- 2) Caratteristiche del luogo di lavoro, numero degli eventuali colleghi presenti all'interno, presenza di finestre o sistemi di ventilazione forzata
- 3) Eventuale comunicazione di condizioni di ipersuscettibilità legati all'età o altri fattori
- 4) Eventuale numero di telefonop per comunicazioni

Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella dedicata [medico.competente4@gmail.com](mailto:medico.competente4@gmail.com) e saranno trattate nel rispetto della privacy e del segreto professionale. Il medico competente acquisite le informazioni e sentito l'interessato effettuerà le valutazioni del caso che potranno comprendere:

- 1) Applicazione fino a fine emergenza dello smartworking
- 2) Lavoro in luogo con basso numero di lavoratori oppure in stanza isolata
- 3) Varie ed eventuali in relazione alle esigenze a caratteristiche del sistema di lavoro



Dr.ssa Antonella Carbone  
Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Medico Competente

### Lavoratori con sospetto contagio o con pregressa conclamata Infezione da COVID 19

- Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 non deve essere adibito ad attività lavorativa. Deve contattare il proprio Medico di base o il Dipartimento di Prevenzione contenuto nella direttiva della Regione Lazio, ai fini della certificazione dello stato di malattia, Il lavoratore dovrà inoltre dare evidenza della comunicazione e delle misure intraprese al Medico Competente sempre alla casella dedicata
- Lavoratore con pregressa infezione da COVID19, invia al medico competente, certificazione di avvenuta negativizzazione dei due tamponi secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il medico competente quindi effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l' idoneità alla mansione". (D. Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Tutti i dipendenti tuttavia possono comunque inviare  
quesiti medici e procedurali alla casella medico  
competente sempre in relazione all'emergenza COVID



# EMERGENZA COVID 19

**MODELLO DI  
AUTODICHIARAZIONE**

## Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto/a

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Luogo e Data di nascita \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Identificato a mezzo \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

ITEMS	Si	No
<b>CRITERI EPIDEMIOLOGICI</b>		
È stato esposto a casi sospetti o accertati o a familiari di casi sospetti o accertati di COVID-19 negli ultimi 21 giorni?		
Ha avuto contatti con persone rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario di COVID-19 negli ultimi 21 giorni?		
Ha frequentato negli ultimi 21 giorni zone sottoposte a cordone sanitario o è domiciliato nelle stesse?		
Convive con persone con febbre/febbre associata a tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, alterazioni del gusto e dell'olfatto, dolori osteo-articolari diffusi, diarrea insorti negli ultimi 14 giorni?		
<b>CRITERI CLINICI</b>		
Ha febbre (TC $\geq$ 37.5 °C) insorta da meno di 14 giorni?		
Ha tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazioni del gusto, alterazioni dell'olfatto, dolori osteo-articolari diffusi o diarrea insorti da meno di 14 giorni?		
Ha avuto febbre (TC $\geq$ 37.5 °C), tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazioni del gusto, alterazioni dell'olfatto, dolori osteo-articolari diffusi o diarrea negli ultimi 14 giorni?		
<b>ANAMNESI PREGRESSA PER SARS-CoV-2</b>		
Ha ricevuto una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 mediante esame molecolare (tampone)? In tal caso ha effettuato due tamponi rinofaringei consecutivi per SARS-CoV-2 risultati negativi?		
Ha effettuato un esame sierologico per SARS-CoV-2 che è risultato positivo (IgM e /o IgG)? in tal caso ha effettuato almeno un tampone rinofaringeo per SARS-CoV-2 risultato negativo?		

- dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità.**
- dichiara di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina chirurgica fin dall'ingresso in struttura e per tutta la permanenza all'interno della stessa.**
- controllo temperatura corporea**

Data

Firma leggibile del dichiarante

